



Prot.357/23/P

Roma, 18 Aprile 2023

All'Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Generale
Pensioni e Previdenza
dc.pensioni@postacert.inps.gov.it
ROMA

E p.c.

Al Signor Ministro della Giustizia
Dr. Carlo NORDIO

Al Signor Capo
del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
dr. Giovanni RUSSO

OGGETTO: Quiescenza a domanda- Applicazione sei scatti stipendiali

L'USPPI (Unione Sindacale Pro Pensionati Interforze), coordinamento nazionale della USPP, organizzazione sindacale tra le maggiormente rappresentative come riporta il D.M. del 21 ottobre 2022 e firmataria da ultimo dell'accordo sindacale recepito con D.P.R. 57/2022, che in materia pensionistica tratta il personale in quiescenza del comparto sicurezza e difesa, sta ricevendo numerose segnalazioni circa i provvedimenti con cui l'INPS esclude i sei scatti stipendiali nel calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita per gli ex appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria che chiedono di essere collocati in quiescenza a domanda.

La disposizione di cui all'art. 6-bis d. l. n. 387/1987 prevede inequivocabilmente (al comma 1), che al personale del comparto sicurezza e difesa, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, da calcolarsi sull'ultimo stipendio.

L'ambito oggettivo di applicazione è subito esteso dal comma 2 dello stesso articolo, il quale dispone che il beneficio in questione debba essere riconosciuto "al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile".



Dunque, anche la cessazione del servizio a domanda fa sorgere il diritto al beneficio, in presenza del duplice presupposto rappresentato dall'anzianità anagrafica e retributiva.

Né osta al riconoscimento del beneficio il mancato rispetto del termine rappresentato dal momento in cui deve essere prodotta la domanda di collocamento in quiescenza che, secondo quanto disposto, va fatta "entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità".

Infatti, l'osservanza del termine è meramente funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell'anno successivo e non assume natura decadenziale.

Il riconoscimento del beneficio in questione agli ex appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria (quale forza di Polizia ad ordinamento civile) collocati in congedo a domanda, purché abbiano maturato le anzianità espressamente contemplate, è stato, da ultimo, affermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2984 del 23.3.2023 che conferma una giurisprudenza ormai consolidata sul punto.

In particolare, la giurisprudenza in materia a più riprese, ha sancito l'illegittimità dei provvedimenti emessi da codesto ente, che non includono i sei scatti stipendiali nel calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita.

Premesso quanto sopra, si richiede l'emanazione di una apposita circolare finalizzata a regolamentare l'applicazione del beneficio di cui trattasi, dando vita alle opportune iniziative contabili del caso ed informandone, nel contempo, gli aventi diritto.

Si resta in attesa di conoscere le iniziative che si riterranno di assumere a riguardo, riservandosi ogni opportuna iniziativa a tutela degli interessati.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe MORETTI